

Il reato di omessa denuncia di acquisto di opere di interesse culturale

La norma tutela i beni per il loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento dell'Autorità competente

Cass. pen., Sez. III, 23 novembre 2012, n. 45841

di Riccardo Salomone

Il Gip rigettava l'istanza di revoca del sequestro preventivo di una **scultura frammentaria in marmo bianco di epoca archeologica**, in relazione ad un procedimento per il reato di cui al d. lgs. 42/2004, art. 173, lett. b), comma 2, lett. c), per non avere presentato alla Soprintendenza ai Beni Archeologici la denuncia di acquisto dell'opera a titolo di erede del di lei marito, deceduto; circostanza, questa, emersa a seguito della denuncia alla Soprintendenza, presentata da parte del successivo acquirente del bene in questione.

L'imputato proponeva ricorso contro il mantenimento della misura cautelare.

Secondo la Cassazione il ricorso è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.

Il citato d. lgs. 42/2004, art. 173, lett. b), sanziona la condotta di chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato dall'art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali.

Il citato decreto, art. 2, comma 2, dispone che sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Il riferimento alle altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà è da ritenere che costituisca una formula di chiusura, che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali e ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello reale, cioè di quei beni protetti, *ab origine*, in virtù del valore intrinseco degli stessi, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle Autorità competenti (Cass., 15/2/2005, n. 21400).

Va rilevato che il d. lgs. 42/2004 ha delineato un sistema misto, sia per i beni di appartenenza pubblica, che per quelli di proprietà privata, rivolto ad apprestare una prima forma di tutela al patrimonio culturale reale e, quindi, una protezione successiva all'effettiva utilizzazione del patrimonio culturale dichiarato.

Secondo la Cassazione, infatti, il **bene giuridico** protetto dall'art. 173, citato decreto, ricomprende anche l'interesse dello Stato ad individuare cose di interesse culturale non ancora note. Non può affermarsi che il termine "bene culturale", a cui si riferisce l'obbligo di denuncia, sia inteso soltanto in senso proprio, e che i beni delle persone fisiche private, presi in considerazione ai fini della tutela siano solo quelli oggetto di una precedente dichiarazione di "culturalità", notificata ai sensi dell'art. 13 del Codice Urbani.

Con la **notifica** dell'atto di dichiarazione, prevista dal d. lgs. 42/2004, art. 15, si comunica al privato il provvedimento di vincolo culturale a cui è sottoposta la *res* dallo stesso detenuta, ma tale notifica non ha natura di atto perfezionativo del vincolo stesso, perché il provvedimento impositivo è da ritenersi già perfetto, indipendentemente dalla sua comunicazione; la detta notifica ha, quindi, natura dichiarativa perché preordinata esclusivamente a creare nel proprietario o possessore o detentore della cosa, la conoscenza degli obblighi sullo stesso incumbenti.

In conclusione, la tutela del bene e l'applicazione della relativa normativa di riferimento, d. lgs. 42/2004, va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale, in conseguenza della genetica natura del bene, tale da sottoporlo alla tutela prevista dalla legge.